

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

relativa a un aiuto di Stato della Repubblica d'Austria e del «Land» Austria Superiore a favore della società «Actual Maschinenbau AG»

[notificata con il numero C(1998) 1943]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/668/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 93 del trattato,

considerando quanto segue:

Con lettera del 12 agosto 1996, le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di erogare aiuti per la ristrutturazione all'«Actual Maschinenbau AG». In base alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese⁽¹⁾, la Actual Maschinenbau AG si configura come impresa di grandi dimensioni. Ha sede a Ansfelden, in una regione non assistita. L'impresa produce macchine utensili.

Il 25 ottobre 1996, l'Austria ha inoltre notificato alla Commissione un piano di erogazione alla Actual Maschinenbau AG di aiuti per la ricerca e lo sviluppo.

Con lettera del 17 dicembre 1996, l'Austria ha ritirato le due notificazioni e ha informato la Commissione che la Repubblica d'Austria e il Land «Austria Superiore» avevano intenzione di erogare un aiuto per il salvataggio sotto forma di un prestito di 15 milioni di ATS (1,1 milioni di ECU) della durata di sei mesi al tasso d'interesse del 6,87%. Il fondamento legale dell'aiuto era costituito dall'articolo 35 a della legge sulla promozione del mercato del lavoro («Arbeitsmarktförderungsgesetz») e dagli orientamenti generali in materia di aiuti del Land «Austria Superiore».

Il 5 febbraio 1997, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro il progettato aiuto al salvataggio e ha informato le autorità austriache di tale decisione con lettera SG (97) D/1422 del 25 febbraio 1997.

Con lettera del 18 luglio 1997, l'Austria ha notificato una proroga dell'aiuto al salvataggio fino al 31 ottobre 1997

e ha spiegato che, prima di elaborare un piano di ristrutturazione definitivo, dovevano ancora essere prese importanti decisioni quali ad esempio il trasferimento di quote alla società ungherese da essa controllata e l'accordo con gli attuali proprietari. Era opinione delle autorità austriache che la definizione di questi due problemi fosse essenziale per la prosecuzione dell'attività dell'impresa.

Il 16 settembre 1997, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente alla proroga del prestito per il salvataggio fino alla fine di ottobre 1997, che equivale alla concessione di un secondo prestito. La Commissione riteneva possibile che, attraverso la proroga del prestito per il salvataggio, si mantenesse solo lo «status quo» dell'impresa e si trasferissero ad altre imprese più efficienti i problemi connessi alle modifiche strutturali. Non era certo quindi che una proroga dell'aiuto per il salvataggio potesse essere considerata compatibile con il mercato comune.

Di ciò è stata informata l'Austria con lettera SG (97) D/8079 del 2 ottobre 1997. Le autorità austriache hanno comunicato le loro osservazioni con lettera del 10 novembre 1997, in cui hanno riconosciuto che il nuovo aiuto per il salvataggio era stato concesso prima che la Commissione avesse reso note le proprie osservazioni. Le autorità austriache hanno spiegato di avere assunto l'iniziativa allo scopo di sollecitare crediti esigibili. Nella sua lettera del 21 novembre 1997, la Commissione ha constatato che evidentemente non era stato ancora ordinato il rimborso del prestito e che era inteso che l'Austria avrebbe informato la Commissione una volta che fosse documentato che questo era stato sollecitato. Con telecopia del 10 giugno 1998 l'Austria ha confermato che al prestito prorogato si applicano le medesime condizioni del prestito già concesso e che tuttavia fino a quel momento l'impresa non aveva né pagato gli interessi né rimborsato il prestito.

La comunicazione della Commissione con la decisione di avviare il procedimento e l'invito ai terzi interessati a formulare le loro osservazioni sul caso in esame è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. Non sono pervenute osservazioni da terzi interessati.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 390 del 23.12.1997, pag. 11.

Con lettera del 23 febbraio 1998, le autorità austriache hanno informato la Commissione della loro intenzione di concedere un aiuto per la ristrutturazione all'«Actual Maschinenbau AG». In una successiva lettera del 10 marzo 1998, esse hanno fornito ulteriori informazioni. L'Austria aveva intenzione di stanziare, conformemente all'articolo 35 a della legge sulla promozione del mercato del lavoro, un prestito di 20 milioni di ATS (1,4 milioni di ECU) con una durata di otto anni, un periodo di grazia di 2 anni, un rimborso in 12 rate semestrali, un tasso d'interesse del 3,5 % e infine un equivalente sovvenzione lordo, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis⁽³⁾, di 3,7 milioni di ATS (268 000 ECU). In base agli orientamenti generali del Land «Austria Superiore» in materia di aiuti, il Land stesso aveva intenzione di concedere una sovvenzione di 10 milioni di ATS (725 000 ECU) per attività di ricerca e sviluppo giudicate necessarie dalle autorità austriache per il ripristino della redditività dell'impresa. Dette attività progettate avevano un costo di 83 milioni di ATS di cui 51,9 ATS erano stati già spesi negli anni 1996 e 1997 e solo 31,1 milioni di ATS erano previsti per il 1998.

Nella sua lettera del 7 aprile 1998, la Commissione ha posto alcune domande alle autorità austriache e ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione rispettasse le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁴⁾. La Commissione ritiene che dalle previsioni sul futuro dell'impresa non appare che sarà completamente ristrutturata per il 1999, come invece hanno affermato le autorità austriache. La Commissione, in particolare, ha espresso dubbi sulla possibilità che in una prospettiva a lungo termine il capitale proprio dell'impresa possa essere considerato sufficiente. Inoltre i risultati d'esercizio attesi sono di portata modesta e nel piano di ristrutturazione non sono state presentate le ipotesi su cui si fondavano le previsioni. La Commissione ha altresì osservato che, in mancanza di spiegazioni più precise, un aumento del fatturato non è plausibile. Relativamente alle attività di ricerca e sviluppo, essa ha osservato che le informazioni disponibili non permettono di concludere che i costi siano ammissibili all'aiuto in virtù della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽⁵⁾. La Commissione ha anche fatto presente che per un aiuto di Stato vengono presi in considerazione solo i costi futuri. Essa ha infine affermato che la convinzione delle autorità austriache che un nuovo investitore disposto a stanziare sufficiente capitale proprio acquisirà l'impresa non appare sufficientemente documentata.

Con lettera del 5 maggio 1998, le autorità austriache hanno informato la Commissione del fallimento delle trattative tra l'attuale proprietario e l'investitore per l'acquisizione dell'impresa. Esse dividevano a questo punto i dubbi della Commissione sulla compatibilità con

il mercato comune dell'aiuto per la ristrutturazione notificato e hanno per questa ragione ritirato la notificazione dell'aiuto per la ristrutturazione a favore di «Actual Maschinenbau AG».

Nella sua decisione di avviare il procedimento relativamente al caso in esame, la Commissione ha già specificato che la proroga dell'aiuto al salvataggio costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, gli aiuti aventi le caratteristiche ivi descritte sono incompatibili con il mercato comune.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del trattato e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 61 dell'accordo SEE elencano le deroghe in base alle quali gli aiuti possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato e all'articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo SEE non si applica al caso in esame, il quale non concerne né un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e neppure un aiuto concesso all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

Neppure è applicabile al caso in esame la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, poiché l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Per quanto concerne la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, la Commissione ha stabilito che l'aiuto non è certamente destinato né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

La componente regionale della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE non è pertinente, poiché l'impresa non ha sede in una regione assistita. L'Austria d'altra parte non ha fatto valere nessuna delle deroghe menzionate a giustificazione dell'aiuto.

Relativamente all'aspetto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE riguardante gli aiuti destinati

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

ad agevolare lo sviluppo di talune attività, la Commissione rimanda agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in virtù dei quali l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato può costituire la base per l'esenzione di un aiuto al salvataggio se tale aiuto contribuisce allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

A norma degli orientamenti summenzionati, un prestito per il salvataggio può essere erogato solo per il periodo di tempo necessario a elaborare il progetto di risanamento, di norma non più di sei mesi. Come già illustrato nella decisione di avvio di procedura, una proroga dell'aiuto per il salvataggio contravverrebbe a tale regola generale. La Commissione ha autorizzato l'aiuto per una durata di sei mesi. Il prestito è stato erogato come segue: 8 milioni di ATS il 26 gennaio 1997 e 7 milioni di ATS il 13 febbraio 1997. Il prestito inoltre avrebbe dovuto essere rimborsato entro la fine di luglio del 1997.

La Commissione può derogare dalla regola generale dei sei mesi soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati. Le autorità austriache, tuttavia, al momento della notificazione della proroga dell'aiuto per il salvataggio non hanno dichiarato che essa era necessaria per motivi indipendenti dalla loro volontà e imprevedibili. Esse hanno motivato la proroga con la necessità di definire questioni legate al trasferimento di quote alla controllata ungherese e all'accordo con gli attuali proprietari. Secondo quanto comunicato tali questioni, tra loro collegate, andavano inserite negli sforzi per il reperimento di un nuovo investitore che arricchisse in modo sufficiente il capitale proprio dell'impresa e migliorasse la posizione strategica dell'impresa. Tali fattori erano quindi decisivi per la sopravvivenza dell'impresa e costituivano il presupposto per un piano di ristrutturazione realizzabile che permettesse di ripristinare la redditività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole.

Tuttavia si deve tener conto del fatto che le decisioni in sospenso non si sono rese necessarie solo recentemente ma lo erano già prima della richiesta dell'aiuto per il salvataggio alla fine del 1997. Nell'ambito del procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, le autorità austriache non hanno fatto valere alcun motivo eccezionale per giustificare la proroga dell'aiuto e non hanno neppure dimostrato che l'impresa sia in condizione di prendere in un prossimo futuro le decisioni che esse ritengono decisive per la sua sopravvivenza. Le autorità austriache hanno inoltre notificato, con lettera del 23 febbraio 1998, un aiuto per la ristrutturazione che hanno tuttavia ritirato con lettera del 5 maggio 1998, poiché condividevano le perplessità della Commissione sulla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

Né all'epoca dell'avvio del procedimento da parte della Commissione né adesso sussistono sufficienti prove che

dimostrino che motivi eccezionali giustificassero una proroga del prestito per il salvataggio o che una tale proroga avrebbe consentito all'impresa di elaborare in maniera definitiva un idoneo piano di ristrutturazione.

La Commissione deve anche tener conto della posizione dell'impresa nel mercato rilevante. Essa opera nei seguenti quattro settori: macchine utensili per la produzione di infissi in materie plastiche, macchine utensili per la fabbricazione di profilati in materie plastiche, estrusione di profili e articoli ottenuti per stampaggio ad iniezione di materie plastiche.

Il mercato rilevante delle macchine utensili ha un'elevata quota di esportazioni ed è quindi caratterizzato da una estrema concorrenza a livello internazionale. I produttori sono soprattutto PMI e imprese di grandi dimensioni e sono concentrati principalmente nell'Europa centrale. Secondo le informazioni fornite dalle autorità austriache, i principali concorrenti della Actual Maschinenbau AG sono Greiner GmbH, TOP e Technoplast in Austria, IDE in Italia e Schwarz in Germania.

La domanda di macchine utensili sopra menzionate dipende in gran parte dall'evoluzione del mercato nei settori dell'edilizia e del rinnovamento dei centri urbani, nonché dalla quota degli infissi in materie plastiche sul mercato degli infissi. Il settore degli infissi in materie plastiche è cresciuto a partire dal 1980 soprattutto grazie alle sue crescenti quote sul mercato complessivo e alla notevole espansione dell'edilizia. Dal secondo semestre 1995, il mercato degli infissi risente della congiuntura negativa dell'edilizia. Il mercato dell'Europa centrale appare saturo e probabilmente sussiste già una sovraccapacità.

Grazie al prestito per il salvataggio, la Actual Maschinenbau AG ha ricevuto fondi per 15 milioni di ATS, che non avrebbe ricevuto nel normale corso dell'attività, e gode in questo modo in un vantaggio finanziario ingiustificato nei confronti dei suoi concorrenti che non hanno beneficiato di tale aiuto. Ne consegue che è possibile che la proroga del prestito per il salvataggio trasferisca ad altre imprese più efficienti i problemi connessi con le modifiche strutturali, producendo effetti negativi sulla situazione di questo settore industriale in altri Stati membri.

Poiché nel caso in esame non è possibile applicare alcuna deroga, l'aiuto prorogato deve essere considerato come un aiuto che può alterare le condizioni degli scambi in modo contrario al comune interesse.

La Commissione ritiene pertanto che la proroga del prestito per il salvataggio sia incompatibile con il mercato comune.

L'aiuto per il salvataggio autorizzato dalla Commissione il 5 febbraio 1997 è scaduto alla fine di luglio del 1997. Le autorità austriache hanno notificato, con lettera del 18 luglio 1997, una proroga dell'aiuto per altri tre mesi

fino alla fine di ottobre del 1997. Esse hanno dato esecuzione a tale misura alla fine del luglio 1997 al momento della scadenza del prestito autorizzato, quindi prima che la Commissione avesse reso note le proprie osservazioni. L'esecuzione era quindi illegale. C'è da aggiungere che l'aiuto non è stato erogato solo fino all'ottobre 1997 ma fino ad oggi. L'aiuto è incompatibile con il mercato comune.

La Commissione deve quindi adottare le misure necessarie a ripristinare la situazione preesistente il che presuppone, secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87 («Tubemeuse»)(⁶), che venga eliminato l'indebito vantaggio finanziario di cui la Actual Maschinenbau AG ha beneficiato dopo la scadenza del prestito per il salvataggio autorizzato. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 («Boussac»)(⁷), la restituzione del prestito per il salvataggio deve essere effettuata conformemente alle procedure ed alle disposizioni austriache, maggiorata degli interessi calcolati a partire dalla data di erogazione dell'aiuto fino a quella del suo effettivo rimborso, al tasso di riferimento utilizzato per la valutazione dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Austria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito per il salvataggio di 15 milioni di ATS concesso e prorogato dalla Repubblica d'Austria e dal Land Austria Superiore a Actual Maschinenbau AG è illegale, poiché è stato concesso alla fine del luglio 1997 prima che la Commissione avesse comunicato la sua valutazione. L'aiuto, inoltre, è incompatibile con il mercato comune, poiché non rispetta nessuna delle condizioni di

cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

Articolo 2

L'Austria provvede affinché il prestito per il salvataggio citato nell'articolo 1 sia restituito. Il prestito per il salvataggio deve essere recuperato conformemente alle procedure ed alle disposizioni austriache, maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data di erogazione dell'aiuto fino a quella della sua effettiva restituzione, al tasso di riferimento utilizzato per la valutazione dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Austria.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(⁶) Racc. 1990, pag. I-959, punto 66 della motivazione.

(⁷) Racc. 1990, pag. I-307, punto 22 della motivazione.